

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 155/A

IL CONSIGLIO FEDERALE

- Preso atto delle modifiche apportate all' art. 37 del Regolamento della Lega Professionisti Serie C;
- Visto l'art. 7, comma 2 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

nulla osta alla modifica dell'art. 37 del Regolamento della Lega Professionisti Serie C secondo il testo di seguito riportato:

REGOLAMENTO DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C

Art.37

I campi di gioco, protezione dei campi di gioco, manutenzione dei campi di gioco, attrezzature dei campi di gioco, obblighi delle società di richiedere misure di prevenzione

1. I campi di gioco delle Società associate alla Lega sui quali si svolgono le gare ufficiali devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento di gioco, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., nonché alle seguenti disposizioni.
2. La Lega sottopone i campi di gioco a verifiche di primo impianto e periodiche, tramite la Commissione impianti sportivi, organo tecnico consultivo ed ispettivo, nominato dal Consiglio di Lega su proposta del Presidente, e rilascia apposito certificato di conformità alle disposizioni del presente articolo ed al regolamento degli stadi che le Società dovranno tenere esposto nello spogliatoio del direttore di gara.
3. Le Società devono sottoporre al preventivo parere della Commissione di cui al punto 2 le iniziative volte alla realizzazione di nuovi impianti e ogni eventuale variazione da apportare in epoca successiva alla data del certificato di conformità.

4. Le Società devono disputare tutte le partite interne del Campionato disputato dalla prima squadra sul campo di gioco indicato all'inizio del Campionato. Il Consiglio di Lega può autorizzare lo spostamento definitivo del campo di gioco indicato, sentito il parere di tutte le altre società partecipanti al medesimo Campionato anche se non direttamente interessate alle gare da disputarsi.
5. I terreni di gioco, possono essere in erba naturale, o naturale rinforzata o artificiale conforme al regolamento degli stadi della Lega, ed avere le dimensioni di m. 105x68. Sono ammesse dimensioni inferiori fino al minimo di m. 100 x 60 per i soli casi di comprovata difficoltà dell'impianto. La superficie dei terreni di gioco deve avere una pendenza non superiore allo 0,5 per cento nella direzione degli assi, per lo smaltimento delle acque superficiali.
6. E' fatto obbligo alle Società di conservare in perfetta efficienza i campi di gioco e, in particolare, di provvedere allo sgombero della neve fino a quarantotto ore prima dell'orario ufficiale previsto per l'inizio della gara.
7. I recinti di gioco devono essere protetti dal pubblico da separatori verticali o da altro sistema ritenuto idoneo dalla Lega.
8. Le protezioni, così come ogni altro ostacolo di tipo fisso, devono essere poste ad una distanza minima di metri 2,50 dalle linee laterali e di m. 3,50 dalle linee di porta.
9. L'accesso allo stadio e al terreno di gioco dell'arbitro e dei calciatori deve essere separato da quello del pubblico.
10. I campi di gioco devono essere muniti di spogliatoi separati per gli ufficiali di gara e per l'una e l'altra squadra, nonché di distinti locali appositamente attrezzati per l'assistenza sanitaria e per il controllo antidoping, conformi al regolamento degli stadi della Lega.
11. Le Società ospitanti devono installare ai bordi del terreno di gioco, alla distanza minima di metri 2,50 dalle linee laterali, due panchine sulle quali sono tenute a prendere posto tutte le persone ammesse nel recinto di gioco. La posizione e le caratteristiche delle panchine devono essere conformi al regolamento degli stadi.
12. I campi di gioco devono essere dotati di impianti di illuminazione artificiale per la disputa di partite in notturna e per la regolare conduzione a termine di partite fissate in orario diurno che, per motivi metereologici ed ambientali, si svolgono, in tutto o in parte, in condizioni di insufficiente luminosità naturale. Il valore minimo di illuminamento verticale medio in tutte le direzioni deve essere di 500 lux e di 800 lux in caso di riprese televisive con rapporto tra illuminamento orizzontale e verticale compreso tra 0,5 e 2. Tale valore deve essere mantenuto anche in caso di mancanza di corrente di rete, per mezzo di un idoneo impianto di emergenza.
13. Ogni Società deve dotarsi di un piano di mantenimento delle condizioni di sicurezza e di evacuazione in emergenza dello stadio utilizzato.

14. E' fatto obbligo alle Società ospitanti di predisporre la dotazione, in prossimità dell'accesso al recinto di gioco e per tutta la durata della gara, di due barelle per il pronto soccorso agli infortunati con relativi barellieri specializzati; nonché di una ambulanza, completamente attrezzata, all'interno dello stadio. L'ambulanza deve essere a disposizione da un'ora prima l'inizio e fino a mezz'ora dopo la conclusione della gara.
15. Le Società ospitanti hanno l'obbligo di mettere a disposizione dell'arbitro e dei guardalinee un'autovettura per lasciare lo stadio al termine della gara.
16. Le Società non possono, senza autorizzazione della Lega, tenere sul campo alcun rito commemorativo o contrassegnare la divisa della squadra con segni di lutto.
17. Le Società hanno l'obbligo di garantire la presenza del servizio antincendio, se richiesto, e di primo soccorso durante le manifestazioni, nonché di collaborare tramite un proprio delegato alla sicurezza con le Autorità preposte alla tutela dell'Ordine Pubblico, affinché predispongano adeguate misure di prevenzione, ed eventualmente di repressione, di eventuali incidenti od atti di violenza.

PUBBLICATO IN ROMA 28 APRILE 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro